



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSÀ

ORDINANZA

N. 20 DEL 07/02/2020

OGGETTO:

ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL TRANSITO IN VIA MONTENERO PER LAVORI

Vista l'istanza inoltrata in data 7 febbraio 2020 dalla ditta Astone Costruzioni S.r.l., tendente ad ottenere il divieto di transito in via Montenero, nel tratto compreso tra la SS 25 e piazza Savoia, al fine di consentire lavori di estensione della rete impianti di distribuzione gas;

Preso atto che i lavori sono previsti a partire dal giorno 12.02.2020 e fino al 28.02.2020;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che dal giorno 12 febbraio 2020 e fino al termine dei lavori previsto per il 28.02.2020 dalle ore 8,30 alle ore 18,00 di ogni giorno e, solo in caso di assoluta necessità legata ad imprevisti non prevedibili alla data di emanazione del presente atto anche in orario h/24, previ accordi e verifiche con il Comando Polizia Municipale, sia vietato il transito in via Montenero, nel tratto compreso tra la SS 25 e piazza Savoia, limitatamente ai tratti di volta in volta interessati dai lavori, il tutto come evidenziato da segnaletica mobile apposta in loco.

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nella zona interessata a cura del richiedente e affissione dell'ordinanza all'imbocco della via per informazione ai residenti e proprietari di autorimesse;

- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92;

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 07.02.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Ennio Caffo